

DARSENA MEDICEA - REGOLAMENTO

ART. 1

L'applicazione ed osservanza del seguente regolamento viene assicurata e controllata nell'ambito del Marina di Portoferraio dal personale dipendente e le infrazioni saranno comunicate alla Direzione che potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico degli utenti, fermo restando eventuali responsabilità civili e penali.

ART. 2

L'utilizzatore del posto barca e delle opere fisse del Marina dovrà avere la massima cura nell'uso delle opere stesse. Chiunque danneggi tali opere sarà tenuto a risarcire i danni arrecati.

ART. 3

Lo specchio acqueo portuale è destinato unicamente a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle unità.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Marina e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte e verbali impartite da Gestore anche per il tramite del personale addetto, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra. È vietato dare fondo all'ancora all'interno della Darsena Medicea, tranne nei casi autorizzati dal Gestore.

Le imbarcazioni in entrata e uscita dovranno mantenere una velocità massima di 2 nodi.

È fatto divieto a tutte le unità navali e mezzi nautici per attività ricreative di qualsiasi genere (tavole a vela, kite-surf, acqua scooter, natanti da spiaggia, canoe ecc.) di navigare nell'ambito portuale.

ART. 4

L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo dell'ormeggio, deve dichiarare le esatte dimensioni di Lunghezza e Larghezza Massima Occupazione.

Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della sua unità o riesca ad attraccare una unità di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Gestore si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità; l'utente sarà comunque tenuto al pagamento delle differenze di tariffa se saranno riscontrate divergenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettive di massimo ingombro.

Il Gestore, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare/variare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio; l'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare l'ormeggio.

A ciascun ormeggio potrà essere attraccata una sola unità, salvo esigenze diverse del Gestore.

ART. 5

In assenza di persone a bordo dell'imbarcazione è tassativamente vietato:

- il collegamento a forniture elettriche e idriche
- lasciare i motori accesi.

Il personale di servizio è autorizzato ad interrompere la fornitura e a spegnere i motori.

ART. 6

Nelle acque della Darsena Medicea è vietata la balneazione e la pesca con qualsiasi mezzo.

È vietato ingombrare con l'attrezzatura di bordo (salvagente, cuscineria, generatori, attrezzatura sub e da pesca ecc.) e con oggetti di qualsiasi genere le banchine ed i moli.

ART. 7

È tassativamente vietata la sosta lungo la banchina di auto, motorini, biciclette ecc. se non nelle aree appositamente disponibili.

ART. 8

Nell'ambito della Darsena Medicea è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, di getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi, detriti o altro sia in acqua che sulle banchine o sui moli. Per i rifiuti solidi o liquidi devono essere usati gli appositi contenitori disposti nelle aree destinate e appositamente segnalate.

ART. 9

È vietato porre in moto generatori di corrente e/o i motori principali o ausiliari dell'imbarcazione per prova o per la ricarica delle batterie, fatta eccezione solo per i casi autorizzati dalla Direzione. Sono vietati tutti i lavori a bordo delle imbarcazioni e tutte le attività rumorose che disturbano la quiete altrui.

ART. 10

Tutte le imbarcazioni e tutti i natanti che entrano nel Marina devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento.

Ogni imbarcazione e natante:

- dovrà essere coperto da polizza assicurativa per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza dovrà essere esibita a richiesta della direzione del Marina che potrà riservarsi di chiedere l'integrazione qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancanza di adeguata polizza assicurativa o di insufficienza del valore assicurato, la direzione del Marina potrà negare l'accesso nell'ambito della Darsena Medicea;
- dovranno essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e con ogni prescrizione dell'autorità marittima;
- dovranno essere imbarcazioni e natanti destinati al turismo nautico.

Il Gestore può decidere di negare l'assegnazione di un posto di ormeggio in transito alle unità non in regola con l'adempimento degli obblighi di legge o anche per motivi di sicurezza, tutela sanitaria o ambientale ed esaurimento dei posti barca disponibili.

Al fine di garantire la sicurezza degli Utenti, il Gestore del Marina potrà chiudere l'accesso alle imbarcazioni al Marina in particolari condizioni Meteo Marine o di Emergenza concordandole con l'Autorità Marittima.

ART. 11

Prima di assentarsi dal Marina per periodi prolungati l'utente che lascia l'imbarcazione al suo posto di ormeggio deve:

- comunicare alla Direzione il nominativo ed il recapito dell'incaricato alla sorveglianza dell'imbarcazione, in grado di spostarla in caso di necessità;
- assicurarsi del perfetto ormeggio e che le cime siano in ottime condizioni e opportunamente fissate.

In ogni caso l'utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per tutti i danni causati dalla barca e/o dal proprio personale e/o preposti anche nei riguardi di altre persone, di altre barche o beni di proprietà altrui e ad attrezzature portuali nell'ambito del Marina. La Direzione non assume nessuna obbligazione in ordine alla custodia delle imbarcazioni, delle loro attrezzature ed accessori, nonché dei beni comunque di proprietà dell'utente. La Direzione non sarà in alcun modo responsabile per i furti delle imbarcazioni o per i furti che possano verificarsi a bordo delle imbarcazioni anche se relativi ad accessori

ed attrezzature varie; inoltre la Direzione non potrà essere ritenuta responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che possono derivare alle imbarcazioni da incendio comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio non dipendenti da strutture predisposte dal gestore del servizio, eventi atmosferici e/o meteo-marini e forza maggiore in genere.

ART. 12

Il Marina svolge funzioni di promozione turistica della Città ed in particolare del centro storico. A tal fine:

- 1) è consentita l'assegnazione agli utenti di posti barca anche sulla base di prenotazioni;
- 2) saranno consentiti abbattimenti che verranno determinati secondo il piano tariffario approvato dal consiglio comunale, ai diportisti che prenoteranno per soggiorni lunghi.
- 3) ai posti di ormeggio, che sono contrassegnati da un numero, le unità da diporto possono ormeggiare solo con il consenso della Direzione e assistite da personale dipendente. Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato;

Il Marina garantisce inoltre, nell'arco orario compreso fra le ore 9:00 e le ore 19:00, una quota dei posti barca, pari a 5 posti dal 15/06 al 15/09 e 3 posti dal 16/09 al 14/06, per le unità da diporto in transito, alle quali viene applicato il regime tariffario indicato al successivo art. 13.

L'ormeggio in condizioni di transito è consentito per non più di tre accosti nell'arco di ciascun mese ed è esclusa la fruizione del posto su prenotazione.

ART. 12 BIS

Il Marina, attraverso il proprio personale e con le modalità e gli orari comunicati all'atto della registrazione dell'ormeggio, offre all'utenza i seguenti servizi:

- a) Assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio;
- b) Rifornimento idrico;
- c) Fornitura di energia elettrica;
- d) Servizi igienici e docce.

ART. 13

1. Ultimate le operazioni di ormeggio e messa in sicurezza l'unità, gli utenti devono recarsi presso la Direzione del Marina con i documenti dell'imbarcazione e ogni altro documento richiesto per la registrazione e il pagamento della tariffa di ormeggio in base al tariffario approvato con apposita Delibera di Consiglio e reso esecutivo con provvedimento dell'Autorità Concedente (A.P.P.).

2. Ogni unità ormeggiata nel Marina deve essere chiaramente identificabile dal personale del gestore, l'Utente deve perciò provvedere a che il nome della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina.

3. Nel caso in cui l'assegnatario non usufruisca per intero del periodo prenotato, non avrà diritto al rimborso della tariffa di ormeggio per il periodo d'uso non usufruito.

4. La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, dalle ore 12.00 alle ore 12.00 successive. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero. Il canone è dovuto da tutte le "unità Navali" che richiedono la sosta nelle aree in concessione.

5. Al naviglio in transito, come definito al precedente art. 12, nell'arco orario destinato (09.00 – 19.00), è concessa la gratuità sulla voce tariffaria dell'ormeggio, fermo restando il pagamento dei servizi di fornitura di acqua ed energia elettrica.

ART.13 bis

Le tariffe di cui all'art. 13 potranno essere modificate con sconti ed incentivi come previsti nella Delibera di Consiglio.

Potrà inoltre essere prevista la gratuità dell'ormeggio in occasione di:

- a) manifestazioni o per eventi promozionali
- b) altri eventi patrocinati dal Comune
- c) eventi di particolare rilevanza anche sociale.

ART.14

L'Utente non può modificare né il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari. È facoltà del Gestore provvedere in caso di pregiudizio alla sicurezza, all'immediato allontanamento dell'unità con rescissione del contratto senza che nulla sia dovuto ad alcuno.

Nel caso sia previsto un peggioramento delle condizioni meteo-marine è fatto obbligo a ciascun utente di verificare lo stato degli ormeggi e dei parabordi provvedendo eventualmente ad un loro raddoppio.

Le imbarcazioni dotate di motori fuoribordo non possono tenere gli stessi alzati, i trasgressori saranno responsabili dei danni causati.

ART.15

L'Utente che intenda fruire di un posto di ormeggio temporaneo deve presentare apposita richiesta al Gestore, utilizzando il modulo telematico predisposto o trasmettendo comunicazione a mezzo mail contenente tutte le informazioni richieste.

La richiesta dovrà indicare almeno:

- nome, cognome e recapito telefonico e indirizzo mail dell'Utente;
- lunghezza e larghezza massima dell'unità da diporto, nome dell'unità, numero di matricola (in caso di imbarcazione o nave), periodo di sosta richiesto e ogni ulteriore informazione prevista nel modulo.

La disponibilità del posto di ormeggio sarà comunicata dal Gestore all'Utente. La richiesta si intenderà confermata e vincolante solo a seguito dell'espletamento, nei termini indicati dal Gestore in fase di conferma, degli adempimenti richiesti. Le modalità e i termini di pagamento saranno specificati nella comunicazione di conferma. Il mancato rispetto di tali termini e modalità comporterà l'automatica decadenza della richiesta, che sarà considerata priva di efficacia.

Il Gestore riserverà il posto di ormeggio a decorrere dalla data indicata nella richiesta confermata. L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intero importo relativo al periodo richiesto, anche nel caso in cui, per cause non imputabili al Gestore, occupi il posto assegnato in ritardo o lo liberi anticipatamente.

L'assegnazione del posto d'ormeggio avviene tramite un accordo di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto e dei servizi portuali ad esso associati. Per le assegnazioni di durata mensile, è prevista la sottoscrizione di un contratto specifico. La cessione ha carattere strettamente personale e si riferisce esclusivamente all'unità da diporto indicata nell'accordo.

Qualora l'Utente intenda rinunciare temporaneamente all'utilizzo del posto assegnato, potrà farlo esclusivamente a favore del Gestore. Resta fermo l'obbligo dell'Utente di corrispondere quanto previsto per l'occupazione del posto, secondo le tariffe vigenti.

ART.16

Gli Utenti hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie unità al posto loro assegnato. Il Gestore ha facoltà di variare in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, l'assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze proprie, ricorrendo ove occorra allo spostamento delle unità con mezzi propri e proprio personale.

È fatto assoluto divieto di scambio di posti fra Utenti. Inoltre, l'Utente non può cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il posto assegnato.

Qualora l'Utente non intenda rientrare per la notte nel periodo prenotato, è obbligatorio dare preventiva comunicazione, entro le ore 13.00, al Gestore. Il Gestore potrà cedere a terzi l'uso al transito dell'ormeggio senza riconoscere nessun beneficio all'utente assegnatario che ha lasciato libero il posto. In tal caso l'Utente è tenuto a rientrare dopo le ore 12:00 del giorno successivo salvo eventuali accordi concessi dal Gestore.

L'arrivo e il rientro giornaliero nel Marina sono consentiti entro le ore 21.00 oltre le quali non si garantiscono i servizi connessi allo stazionamento nel Marina (assistenza all'ormeggio, sgombero posto barca ecc.).

ART.17

Il Gestore del Marina garantisce un servizio di reperibilità notturna finalizzato ad assicurare la gestione di eventuali situazioni di emergenza durante l'orario di chiusura degli uffici e dei servizi portuali.

Le modalità operative, gli orari di attivazione e l'organizzazione del servizio di reperibilità possono variare in relazione al periodo dell'anno (alta o bassa stagione) e alle esigenze operative del Marina.

ART.18

L'ormeggio sarà liberato dall'utente entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la partenza. Il ritardo in queste operazioni comporta automaticamente una penale consistente nell'addebito della tariffa giornaliera prevista per l'occupazione del posto barca relativo.

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione), l'utente è obbligato a rimuovere l'unità.

ART.19

Il Gestore si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio a unità di Utenti o loro ospiti che abbiano dimostrato comportamento incompatibile con il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento o che non si siano attenuti alle disposizioni scritte e verbali del Gestore o che abbiano tenuto comportamenti scorretti in altri Porti Turistici.

ART.20

È riservata la facoltà, ove lo si ritenga necessario, di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. L'assegnazione del posto barca comporta l'integrale accettazione del Regolamento del Marina di Portoferraio.